

Ufficio Comune fra i comuni di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano e San Giuseppe Vesuviano (capofila)

(ex art. 30 T.U.E.L.)

Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Appalto del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica, codici CER 20.01.08 e 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano.

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1

Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di smaltimento, presso impianto di recupero che preveda il compostaggio a fine ciclo o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codici CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e dei rifiuti residui da vegetale, da potatura erba (20.02.01 rifiuti biodegradabili), provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e/o dalla pulizia di alvei, ricadenti nel territorio comunale.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in:

a. circa 1.960 t/anno per il codice CER 20.01.08 e circa 102 t/anno per il codice CER 20.02.01 per il comune di Palma Campania

a. circa 1.750 t/anno per il codice CER 20.01.08 e circa 70 t/anno per il codice CER 20.02.01 per il comune di San Gennaro Vesuviano

a. circa 4.000 t/anno per il codice CER 20.01.08 e circa 300 t/anno per il codice CER 20.02.01 per il comune di San Giuseppe Vesuviano,

suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata. Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2

Durata dell'appalto

Il contratto di appalto ha durata di mesi 18 (diciotto), a decorrere dalla stipula del Contratto e, che il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge. L'Ufficio Comune si riserva la facoltà di disporre, un ulteriore affidamento alla stessa aggiudicataria del contratto, fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui non sia ancora applicabile la legge regionale 14/2016.

Art. 3

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di euro 2.093.850,00 (euro duemilioninovantatremilaottocentocinquanta/00), IVA inclusa, di cui:

Euro 1.903.500,00 per trattamento e recupero rifiuti; Euro 190.350,00 per IVA al 10%;

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del Servizio preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione delle utenze.

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. Il prezzo a base di gara è:

- a. 160 €/ton oltre IVA al 10% per il codice CER 20.01.08*
- b. 75 €/ton oltre IVA al 10% per il codice CER 20.02.01.*

I costi di pubblicazione della procedura di gara saranno corrisposti dall'operatore economico aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 4

Forma dell'appalto, criterio di aggiudicazione

L'esperimento di gara verrà effettuato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., e si aggiudicherà in funzione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.L.gs. 50/2016, con esclusione delle offerte in aumento e di quelle anomale ai sensi del successivo art. 97.

L'Ufficio Comune aggiudicherà l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

*La durata del servizio è fissata in mesi **diciotto (18)** a far data dalla sottoscrizione del contratto e/o giorno di effettiva consegna del servizio di che trattasi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito definito CSA).*

*La quantità annuale presunta è pari a tonnellate 7.710 (tonnellate settemilasettecentodieci) per il CER 20.01.08 e pari a tonnellate 472 (tonnellate quattrocentosettantadue) per il CER 20.02.01. . Il prezzo posto a base di gara escluso IVA, è di **€1.903.500,00 (euro unmilionenovecentotremilacinquecento/00)**. L'importo è stato determinato applicando per il conferimento delle sopra dette frazioni i sottoelencati costi unitari:*

<u>Codice CER 20.01.08</u>	<u>€. 160,00 a tonnellata</u>
<u>Codice CER 20.02.01</u>	<u>€. 75,00 a tonnellata</u>

A) L'attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con adozione dei seguenti requisiti e con i pesi e

sub-pesi sotto riportati: L'attribuzione del punteggio per il valore tecnico dei servizi offerti verrà effettuata con adozione dei seguenti requisiti e con i pesi e sub-pesi sotto riportati: Valutazione della capacità di trattamento del materiale presso l'impianto di ricezione

Punti 10 max

	<i><u>Punti</u></i>
<i><u>1. capacità complessive maggiori e/o uguali di 100 t/giorno</u></i>	<i>10</i>
<i>P <u>2. capacità comprese tra 50 t/giorno e 100 t/giorno</u></i>	<i>5</i>
<i>P <u>3. capacità inferiori a 50 t/giorno</u></i>	<i>0</i>

B) Piano tecnico di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti recuperabili, anche attraverso il loro reimpiego nel ciclo produttivo dell'impianto stesso:

Punti 15 max

<i><u>Giudizio</u></i>	<i><u>Punti</u></i>
<i>o <u>Insufficiente</u></i>	<i><u>0</u></i>
<i>o <u>Sufficiente</u></i>	<i><u>3</u></i>
<i>o <u>Discreto</u></i>	<i><u>6</u></i>
<i>o <u>Buono</u></i>	<i><u>9</u></i>
<i>o <u>Distinto</u></i>	<i><u>12</u></i>
<i>o <u>Ottimo</u></i>	<i><u>15</u></i>

Il predetto Piano tecnico dovrà essere formulato con una relazione descrittiva che dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente e non dovrà superare le n. 5 pagine dattiloscritte, carattere Times New Ro-

man, dimensione 12. Il punteggio sarà attribuito sulla base del giudizio che la Commissione di gara formulerà in modo discrezionale.

C) Piano di informazione, comunicazione e sensibilizzazione per incrementare la riduzione del rifiuto alla fonte e del riutilizzo e del riciclo della frazione recuperabile:

Punti 20 max

<u><i>Giudizio</i></u>	<u><i>Punti</i></u>
<i>o Insufficiente</i>	<u>0</u>
<i>o Sufficiente</i>	<u>5</u>
<i>o Discreto</i>	<u>10</u>
<i>o Ottimo</i>	<u>20</u>

Il predetto Piano dovrà essere formulato con una relazione descrittiva che dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente e non dovrà superare le n. 5 pagine dattiloscritte, carattere Times New Roman, dimensione 12. Il punteggio sarà attribuito sulla base del giudizio che la Commissione di gara formulerà in modo discrezionale.

D) Percentuale di cofinanziamento dei costi di implementazione del Piano di informazione e comunicazione per incrementare la riduzione del rifiuto alla fonte e del riutilizzo e del riciclo della frazione recuperabile:

Punti 25 max

<i>Percentuale</i>	<i>Punti</i>
<u>0%</u>	<u>0</u>
<u>50%</u>	<u>10</u>
<u>100%</u>	<u>25</u>

E) Certificato di qualità relativo al sistema di gestione della responsabilità sociale nei confronti dei propri lavoratori conforme alle norme SA 8000, per i settori di attività avente specifico riferimento ad attività identiche o analoghe a quelle del presente appalto

Punti 5 max

Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti.

Il coefficiente $Va(i)$ per l'elemento di natura quantitativa verrà determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Va(i) = Ra/Rmax$$

Dove:

Va(i) è il coefficiente da attribuire al concorrente in esame;

Ra è il ribasso percentuale offerto dal concorrente (a);

Rmax è il ribasso percentuale offerto dal concorrente più conveniente per l'Amministrazione.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque. Il prodotto del coefficiente come so-

pra ottenuto con il punteggio massimo attribuibile determinerà il punteggio ad attribuirsi al singolo concorrente.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio ottenuto per il valore tecnico dell'offerta con quello del valore economico.

Art. 5

Descrizione del Servizio – Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

I quantitativi di rifiuto organico conferiti saranno accompagnati da documento di trasporto ed identificazione del rifiuto, con allegato la ricevuta della pesatura effettuata dal trasportatore su pesa pubblica alla partenza.

I pesi riscontrati dall'Appaltatore dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del

documento di trasporto.

Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella Regione Campania, ovvero è ubicato nella Regione Campania ma ad una distanza superiore a 50 km dalla stazione appaltante, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre, entro il limite di distanza summenzionato, di una piattaforma autorizzata di stoccaggio, secondo la normativa vigente, per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.

Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella Regione Campania, entro il limite di 50 km dalla stazione appaltante, il trasporto è a carico del Comune.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia, qualità e peso del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:

1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;

2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Nel caso di indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con il quale effettuare il trasbordo e il trasporto della frazione presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il responsabile del servizio, a parte.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 6

Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990 e ss.mm.ii., per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Art. 7

Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Servizio/Ufficio Ambiente dei Comuni per i quali l'Ufficio Comune ha espedito la procedura di gara e l'Appaltatore. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 8

Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori. L'impianto e/o la piattaforme di conferimento non dovrà essere ubicata ad una distanza superiore a Km. 50.00 dai Comuni per i quali l'Ufficio Comune ha espedito la procedura di gara. Gli operatori econo-

mici che non dispongono di un impianto ad una distanza non superiore ai 50 Km. dalle sedi municipali suddette, dovranno produrre APPOSITA DICHIARAZIONE di possedere un centro di stoccaggio, regolarmente autorizzato, nel limite di distanza come sopra previsto e di accollarsi tutte le spese per il successivo trasporto all'impianto di smaltimento, ovvero accollarsi tutte le spese per trasporto all'impianto di smaltimento oltre 50,00 Km. (vedi disciplinare)

Art. 9

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per la frazione organica umida che per la frazione verde.

L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno ripartiti fra il Comune e l'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso a mezzo PEC l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 15 (quindici) punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (15%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, da concordare tra le parti, che, in ogni caso, non potrà superare il valore del 1% per ogni tonnellata di rifiuto organico.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 15% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 10

Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, con relativa trasmissione delle dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -previdenziali.

Art. 11

Protocollo di legalità

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità stipulato con la/predisposto dalla Prefettura di Napoli , oltre all'osservanza del D. Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi in esso contenuti e pertanto, ai sensi del D.Lgs 252/98, qualora risultassero a carico del

concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell'articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per

l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese

giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizza-

zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'ineadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

8.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 13

Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto entro 35 (trentacinque) giorni dall'invito dell'Ufficio Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, l'Ufficio Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione dl contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 14

Spese per la Stipula del contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 15

Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere fattura ad ogni singolo Comune per il quale l'Ufficio Comune ha espedito la procedura di gara, sulla base delle relative quantità mensili di rifiuti di natura organica e vegetale (CER 20.01.08 - CER 20.02.01) pervenute all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura effettuate dal trasportatore e riscontrate dalla stessa ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice invierà all'Ufficio Comune una rendicontazione mensile delle quantità conferite per singolo Comune.

I pagamenti saranno effettuati da ogni comune convenzionato mediante mandato di pagamento

entro 30 (trenta)/per problematiche varie che si potrebbero verificare 60 giorni (sessanta), dalla data di presentazione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente.

L'Amministrazione ogni qualvolta che si procede alla liquidazione di una fattura, provvederà a richiedere un certificato DURC vigente ed una dichiarazione di regolarità contabile;

Art. 16

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 17

Risoluzione del contratto

L'Ufficio Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) per quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, di riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;*
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;*
- c) mancato rispetto delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.*
- d) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;*
- e) frode nell'esecuzione del servizio;*
- f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;*
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;*
- h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;*
- i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sani-*

tari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

l) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;

m) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 10 giorni naturali dalla data della richiesta;

n) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;

o) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

p) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 10 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 10 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 18

Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardanti il

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 1.500.000.,00 (unmilione cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 20

Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 21

Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 22

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comuna-

li, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 23

Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal

Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di al-

cun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 24

Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e PEC.

Art. 25

Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 26

Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Nola (NA).

Art. 27

Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla ditta appaltatrice verranno trattati dall'Ufficio Comune per le finalità connesse al servizio.

Art. 28

Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente Regolamento del Comune capofila per la disciplina dei Contratti.